QCERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Aggiornamento normativo del 05/12/2022

Regione Emilia Romagna: "Richiesta interpretazione sull'attuazione dell'Art. 9, paragrafo 8 del Reg. (UE) 2018/848 – Piani di conversione delle colture perenni, di varietà non facilmente distinguibili o delle stesse varietà, che richiedono un periodo di coltivazione di almeno 3 anni".

LA NORMA

In deroga al paragrafo 7, lettera b), nel caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, possono essere prese in considerazione diverse varietà non facilmente distinguibili o le stesse varietà, a condizione che la produzione in questione rientri in un piano di conversione e che la conversione alla produzione biologica dell'ultima parte dell'area relativa alla produzione in questione inizi il prima possibile e sia completata al massimo entro cinque anni.

CHIARIMENTI DELL'AUTORITA' COMPETENTE

L'Autorità Competente, con Nota mail del 18/11/2022, ha chiarito che le disposizioni dell'art. 9, paragrafo 8 del Reg. (UE) 2018/848 hanno introdotto un elemento di restrizione rispetto a quanto previsto dalla precedente legislazione [art. 40.1.(a) del Reg. (CE 889/2008].

In particolare, la legislazione comunitaria, in attuazione dal 01/01/2022, prevede che il piano di conversione, a cui la stessa norma fa riferimento, debba essere ultimato in cinque anni. Ciò comporta che alla fine dei cinque anni previsti dal suddetto piano, tutti gli appezzamenti e/o particelle abbiano completato il periodo di conversione di tre anni previsto per le colture perenni.

La legislazione precedente [Reg. (CE) 889/2008] prevedeva invece che l'inizio del periodo di conversione dell'ultimo appezzamento e/o particella, prevista dal piano di conversione, fosse avvenuto non oltre i cinque anni del piano stesso.

Con l'attuale legislazione [Reg. (UE) 2018/848], la possibilità di coltivare colture perenni parallele nella stessa azienda si riduce pertanto ad un massimo di cinque anni rispetto agli otto anni consentiti dalla legislazione precedente.

L'Autorità Competente fa presente, inoltre, che la disposizione sopra descritta, introdotta dall'articolo 9.8 del Reg. 2018/848, è stata discussa in più occasioni con funzionari delle Autorità Competenti di altri Stati membri della UE senza, peraltro, riscontrare difficolta interpretative di alcun genere.